Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 26 NOVEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Società anonima generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Titoli acquistati in sostituzione della 1ª estrazione delle obbligazioni 6 % emissione 1934-XIII. — **Società commerciale F.lli Maino & C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1937-XVI. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 9 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cernobbio (Como):** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1937-XVI. — **Società anonima Piaggio & C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI. — **Società anonima generale di esplosivi e munizioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1937-XV. — **Azienda autonoma per la Stazione di soggiorno in Iseo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Modena, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cotonifici riuniti F.lli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« La Generale » Società anonima per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Capannelle, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1937-XV.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Prestito della Repubblica Polacca 7 %, 1924 - 13ª quota di ammortamento:** Elenco delle obbligazioni annullate con cedola 1° maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate il 30 ottobre 1937-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 1910.

Modificazione al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, riguardante gli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di apportare modificazioni al ruolo organico del personale di gruppo *C* e subalterno, di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo di gruppo *C* ed il ruolo del personale subalterno previsti dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, sono modificati come segue:

Gruppo C.

Grado 9°	Archivisti capi	N. 3
» 10°	Primi archivisti	» 8
» 11°	Archivisti	» 14
» 12°	Applicati	» 24
» 13°	Alunni d'ordine	» 16
		N. 65

Personale subalterno.

Primi commessi	N. 1
Commessi e Uscieri capi	» 8
Uscieri	» 15
Inservienti	» 16
	N. 40
Agenti tecnici	N. 3

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1911.
Modificazioni ai requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1656, concernente il riordinamento dell'Istituto di guerra marittima;
Visto l'art. 63 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di poter ammettere al corso presso l'Istituto di guerra marittima anche capitani di corvetta che non abbiano compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1937-XV al 31 ottobre 1941-XX e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1912.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo-ginnasio comunale « Alessandro Manzoni » di Lecco.

N. 1912. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del liceo-ginnasio comunale « Alessandro Manzoni » di Lecco viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1913.
Erezione in ente morale dell'Ente provinciale fascista per l'economia montana di Udine.

N. 1913. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene disciolto l'Istituto provinciale dell'economia montana di Udine, e l'Ente provinciale fascista per l'economia montana di Udine viene eretto in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1914.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di Sorrento.

N. 1914. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Circolo didattico di Sorrento viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1915.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Martino Filetico » di Ferentino.

N. 1915. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Martino Filetico » di Ferentino viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1916.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Ercole Luigi Morselli » di Pesaro.

N. 1916. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Ercole Luigi Morselli » di Pesaro viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1917.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Religiose Missionarie della Immacolata Concezione di Maria Santissima, in Roma.

N. 1917. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Religiose Missionarie della Immacolata Concezione di Maria Santissima, con sede in Roma, via Alcamo n. 11, ed il medesimo viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma del valore complessivo di L. 680.164.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Asti è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Vincenzo Buronzo ed il sig. rag. Dario Baldini sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio 290.

(4009)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1937-XVI

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, approvato con R. decreto 30 maggio 1929-VII, n. 1073;

Vedute le deliberazioni in data 26 aprile e 26 dicembre 1936 della assemblea generale dei soci, e le deliberazioni in data 15 gennaio, 16 dicembre 1936 e 20 gennaio 1937 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pisa;

In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri in data 22 ottobre 1937-XV;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, allegato al presente decreto composto di n. 74 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Campobasso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, numero 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Campobasso il giorno 30 gennaio 1937-XV a rogito del dott. Nicola Vitullo, Regio notaio in Campobasso, con il quale l'Amministrazione provinciale di Campobasso ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa Balilla, un appezzamento di terreno sito in Campobasso nella contrada S. Maria delle Grazie e Camerelle retrostante al palazzo già di proprietà del signor Mercurio Magno avente il fronte lungo la via Trieste, della superficie di metri quadrati 4825 riportato in catasto terreni di Campobasso all'art. 4051 sez. D, nn. 226 e 226;

Veduta la deliberazione n. 37 in data 17 settembre 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dall'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(4014)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Carrara e Marina di Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Roma il 27 novembre 1936-XV a rogito del dott. Ugo Marrocchi, notaio residente in Anzio, col quale la Banca nazionale del Lavoro ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 350.000 i seguenti immobili:

a) *Lotto n.* 19: Terreno boschivo alla Marina di Carrara Comunello di Avenza, località alla Macchia della Bassa Grande, in catasto alla sezione *A* numeri 2836-2837 della superficie di ettari 14.99.64;

b) *Lotto n.* 6: Casa in Carrara città, in catasto alla sezione 1ª, foglio 1°, n. 567, in via dell'Arancio, n. 3;

c) *Lotto n.* 7: Casa con magazzino in Carrara città, in catasto alla sez. 1ª, foglio 1°, n. 560, in via dell'Arancio n. 9, e casa in Carrara città, in catasto alla sez. 1ª, foglio 1°, n. 561, in via dell'Arancio n. 11;

d) *Lotto n.* 2: Casa in Carrara città, in catasto alla sez. 1ª, foglio 1°, n. 672, in via Garibaldi n. 3 e stalla fienile, in Carrara città, in catasto alla sez. 1ª, foglio n. 669;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Scuola di economia domestica e della Colonia marina;

Veduta la deliberazione n. 36 in data 14 settembre 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto degli immobili di cui alle premesse del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Asti come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 7 settembre 1933, con il quale l'Istituto per le case popolari di Asti fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 11 febbraio 1937-XIV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Asti è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Asti ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937-XVI; i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1937-XV.

Approvazione dello statuto organico dell'« Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.) con sede in Modena

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, col quale è stato costituito l'ente morale « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.), con sede in Modena, in sostituzione della « Lavorazione sociale cooperativa delle vinacce » in Modena;

Decreta:

È approvato lo statuto organico dell'ente morale « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E.C.I.L.V.), con sede in Modena, composto di quarantacinque articoli, di cui al testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1937 - Anno XV

(4019) *Il Ministro*: LANTINI.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646, concernente la costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1937-XV, n. 232, all'articolo unico, alla linea 15, ove è detto: « 1937-38... L. 10.700.000 » deve leggersi: « 1937-38... L. 13.700.000 ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato il giorno 23 novembre 1937-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati.

(4023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, riguardante il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria.

(4024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

157ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo ».

Si notifica che nel giorno di mercoledì 15 dicembre 1937-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 157ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1938-XVI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

(4015) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 % (1906), n. 809953 di L. 105, intestata a Caretti Regilla di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Zoverallo (Novara).

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo con il mezzo foglio, su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, staccato, deteriorato e mancante di una parte. Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse della titolare della rendita (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

(2524) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Media dei cambi e dei titoli

del 23 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,10
Francia (Franco)	64,65
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,60
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,97
Danimarca (Corona)	4,2455
Norvegia (Corona)	4,7785
Olanda (Fiorino)	10,545
Polonia (Zloty)	360,50
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8645
Svezia (Corona)	4,9030
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,40
Id. 3,50 % (1902)	72,175
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,975
Rendita 5 % (1935)	94,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige.

Nel Bollettino delle obbligazioni 3 % per le ferrovie livornesi della cessata Società delle Strade Ferrate Romane estratte nel settembre 1937-XV - pubblicate nel « supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 1937-XV, alla pag. 3 (obbligazioni serie *A*), colonna quinta, il n. 30313 deve intendersi rettificato in « 20313 ».

(4036)

Le sottoindicate obbligazioni delle Venezie - 1ª serie - che nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137, pag. 89, del 15 giugno 1937-XV sono indicate come estratte nella XI estrazione, 1934, sono state invece estratte nella X estrazione 1933:

1542501 C - 1542503 C - 1542511 C - 1542512 C - 1542513 C - 1542548 C - 1542553 A - 1542554 C - 1542569 C - 1542591 A.

(4037)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

136ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano ».

Si notifica che nel giorno di sabato 18 dicembre 1937-XVI, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 136ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º gennaio 1938-XVI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4016)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Prestito redimibile 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato presentato, per il tramutamento in titoli al portatore, il certificato P.R. 3,50 % n. 132978 di L. 4300-150,50 intestato a Buonocore Domenico fu Luigi, domiciliato a Vico Equense (Napoli) è con annotazione d'inalienabilità del capitale durante la vita del titolare, senza il consenso dell'arcivescovo pro-tempore di Sorrento.

Poichè parte del primo e del secondo foglio di detto certificato, nonchè dei relativi tagliandi di ricevuta, appare distrutta dal fuoco, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le eventuali parti mancanti del certificato stesso rimarranno prive di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2525)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 11-12 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di giugno 1937-XV.

NB. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 11-12, anno 1937 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » del mese di giugno 1937-XV.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati olii e grassi commestibili.**		
18- 9-1936	Flaminio Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per astuccio per dadi per brodo a base di estratti di carne, pollo, vegetali.	55341	16- 6-1937
21-12-1936	Ditta F A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari.	55342	16- 6-1937
1- 4-1937	Ditta Silvio Carniellini, Società in Accomandita semplice, a Livorno.	Marchio di fabbrica per miscela di caffè.	55350	16- 6-1937
4- 2-1937	Laboratorio Chimico Emiliano, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, farmaceutici, droghe e coloniali.	55372	16- 6-1937
2- 4-1937	Ditta Fratelli Fulvi a Viterbo.	Marchio di fabbrica per ricotta.	55378	16- 6-1937
2- 4-1937	Ditta Fratelli Fulvi a Viterbo.	Marchio di fabbrica per burro.	55379	16- 6-1937
23 -2-1937	Giovanni Calvi, a Casale Monferrato.	Marchio di commercio per olio di oliva.	55381	16- 6-1937
27- 3-1937	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, zuccheri cotti, confetture, gomme, gomme da masticare, caramelle molli, caramelle molli tipo inglese, cioccolata, biscotti, torrone, crema da tavola, confetti e caramelle con anima medicamentosa, conserva, gelatine, dolci fondenti, cioccolatini, cioccolatini al liquore e allo sciroppo, polveri per acqua da tavola.	55383	16- 6-1937
10- 2-1937	Ditta Carli Ambrogio & Figli, ad Imperia	Marchio di commercio per olii e saponi.	55384	16- 6-1937
30- 3-1937	Ditta Lunardi Ireneo & Figli, a Pistoia.	Marchio di commercio per olio di oliva.	55385	16- 6-1937
6- 3-1937	Ditta Rodolfo Mansueto, ad Ozzano Taro (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	55388	16- 6-1937
22- 5-1937	Ditta Cortesi & Savorelli, a Bagnacavallo (Ravenna).	Marchio di commercio per frutta fresca.	55400	16- 6-1937
27- 2-1937	Consorzio Agricoltori Lago Monate, a Monate Travedona (Varese).	Marchio di fabbrica per burro.	55406	23- 6-1937
1- 3-1937	Soc. An. La Luisse, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere.	55407	23- 6-1937
22- 2-1937	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidori pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre, vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	55417	24- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
24- 2-1937	Soc. Anon. Baratti & Milano, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti ed articoli dolciari.	55418	24- 6-1937
16- 3-1937	Ditta Piero Ferrando, a Borgofranco di Ivrea (Aosta).	Marchio di fabbrica per formaggio fontina.	55426	30- 6-1937
16- 2-1937	Pietro Robiglio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per torte dolci e simili.	55428	30- 6-1937
6- 3-1937	Sereno Pietro Dalla Guarda, a Padova.	Marchio di fabbrica per vini ed olii.	55433	30- 6-1937
25- 3-1937	Gino De Domenico, a Piombino Dese (Padova).	Marchio di fabbrica per burro centrifugato da tavola.	55435	30- 6-1937
20- 2-1937	Francesco Giuffra, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	55436	30- 6-1937
8- 4-1937	Soc. An. Gio. & Fratelli Buitoni Sansepolcro, a Perugia.	Marchio di fabbrica per un prodotto alimentare.	55439	30- 6-1937
26- 4-1937	Francesco Ernesto Robella, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti dolciari e particolarmente succedanei e surrogati del cioccolato e del cacao.	55448	30- 6-1937
2- 4-1937	Ditta G. R. Fratelli Barilla, a Parma.	Marchio di fabbrica per una pasta alimentare.	55452	30- 6-1937
5- 4-1937	Hans Meyer, a Bonn Endenicherallee, e Jochim Nahl, a Milano.	Marchio di fabbrica per un succedaneo di pepe.	55482	30- 6-1937
7- 4-1937	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi per brodo e minestra a base di estratti vegetali.	55491	30- 6-1937
9- 4-1937	Risificio Fratelli Inverni, Reparto Vendita S. A., a Milano.	Marchio di commercio per risi.	55498	30- 6-1937
9- 4-1937	Risificio Fratelli Inverni, Reparto Vendita S. A., a Milano.	Marchio di commercio per risi.	55499	30- 6-1937
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
		(*Vedi anche: classe II, marchi nn.* 55383 *e* 55433)		
12- 1-1937	Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua minerale.	55347	16- 6-1937
6- 3-1937	Mario Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica per una bevanda.	55355	16- 6-1937
4- 2-1937	Laboratorio Chimico Emiliano, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una polvere effervescente per acqua da tavola.	55374	16- 6-1937
4- 3-1937	Società Anonima Mondoro per la produzione di vini, aperitivi e succhi d'uva, a Genova-Fegino.	Marchio di fabbrica per americano bianco.	55382	16- 6-1937
27- 2-1937	Ditta Fratelli Borghini fu Augusto, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino da pasto.	55429	30- 6-1937
7-11-1936	Ditta Landy Freres, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cognac.	55401	23- 6-1937
8- 4-1937	Ditta Enrico Gariboldi, a Sesto San Giovanni (Milano).	Marchio di fabbrica per acque di seltz, acque gasate in genere e bibite.	55496	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. *(Vedi anche: classe II, marchio n. 55384)*		
3- 2-1937	Aldo Galli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicamentosi ed articoli per la cura e l'estetica del corpo; cerotti, unguenti, tinture, supporti, cinti erniari, busti, cinture, calze elastiche ed in particolare prodotti per la cura ed il conforto dei piedi.	55348	16- 6-1937
3- 2-1937	Aldo Galli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicamentosi ed articoli per la cura e l'estetica del corpo; cerotti, unguenti, tinture, supporti, cinti erniari, busti, cinture, calze elastiche ed in particolare prodotti per la cura ed il conforto dei piedi.	55349	16- 6-1937
8- 2-1937	Attilio Bottini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di toeletta e particolarmente profumi analcoolici.	55352	16- 6-1937
18- 2-1937	Piero Mora, a Milano.	Marhio di fabbrica per creme da toeletta e curative, latti, olii, ciprie, depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, tinture per barba, capelli e sopracciglie, liquide, solide, in pasta e in polvere, sali da toeletta, dentifrici, saponi, brillantine, sostanze per lavare e sgrassare i capelli sotto forma liquida od in polvere, estratti profumati, acque da toeletta, acque di colonia ed ogni altro prodotto di bellezza, profumeria e di igiene in genere.	55358	16- 6-1937
24- 3-1937	Teresa Steffenini, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per profumi solidi, profumi liquidi, acque di colonia, acque di toletta, matite per labbra, matite per occhi, creme per la pelle, creme colorate per tingere guancie, smalti per unghie, ciprie, saponi, depilatori e prodotti per toletta in genere.	55367	16- 6-1937
15- 3-1937	S. A. Saponeria Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per un sapone.	55410	23- 6-1937
6- 3-1937	Rosario Corseri, a Padova.	Marchio di fabbrica per crema di bellezza.	55434	30- 6-1937
26- 3-1937	Ditta Nicky J. Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumerie, saponerie, cosmetici.	55450	30- 6-1937
9- 4-1937	Ada Simoncelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per micela in polvere di sapone per il bucato.	55497	30- 6-1937
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
27- 2-1937	Fabbriche Riunite Falci, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci e falcetti.	55356	16- 6-1937
24- 3-1937	Ditta Glückstern & Höfler, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamette da rasoi.	55366	16- 6-1937
20- 3-1937	Stabilimento Costruzioni Meccaniche Felice Rasetti di M. Rasetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine in genere e macchine utensili in particolare, loro parti ed accessori, utensili in genere; motori per autoveicoli e per aviazione, loro parti ed accessori, parti di autoveicoli e di aeromobili.	55368	16- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23- 2-1937	Società Anonima Giuseppe Maffioli, a Venezia.	Marchio di fabbrica per vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche e simili, nonchè ferri per lucernari.	55386	16- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55390	16- 6-1937
25- 2-1937	Ditta S.I.R.E.A., a Milano.	Marchio di fabbrica per viti, bulloni, rivetti e simili.	55395	16- 6-1397
25- 2-1937	Piero Sordelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine utensili e specialmente trapani.	55396	16- 6-1937
25- 2-1937	Ditta Antonio Vescovi, a Vicenza.	Marchio di commercio per lame per rasoi, rasoi, astucci per lame, per rasoi e per lame e rasoi.	55398	16- 6-1937
3- 3-1937	Ditta I. Caldara & C., a Milano.	Marchio di commercio per lamette da rasoi, rasoi di sicurezza e rasoi comuni nonchè coltellerie in genere.	55409	23- 6-1937
3- 3-1937	Macchine Ritter di Ullmann Enrico Alberto, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine ed apparecchi per pasticcerie, panifici, fabbriche caramelle, cioccolato, biscottifici, gelateria.	55412	24- 6-1937
20- 2-1937	Soc. An. Ernesto Kundert, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per spade e navette per telai per tessere.	55414	24- 6-1937
14- 4-1937	James Walker & Co. Limited, a Woking, Surrey (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per guarnizioni per motori e macchine, giunti del tipo a guarnizione.	55443	30- 6-1937
2- 4-1937	Ditta Glückstern & Höfler, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamette da rasoi e forbici.	55454	30- 6-1937
3- 4-1937	Ditta W. Marx - Coltelleria Fine Lama Tris, a Milano.	Marchio di fabbrica per coltelleria in genere, ed in particolare rasoi a mano libera per parrucchieri, forbici, tosatrici, lame e rasoi di sicurezza.	55455	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri, strumenti di precisione.	55461	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri, strumenti di precisione.	55462	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri, strumenti di precisione.	55463	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55464	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55465	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55466	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55467	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55468	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55469	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55470	30- 6-1937
20- 4-1937	Società Anonima Elli, Zerboni & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai, acciai legati, utensili da taglio, calibri e strumenti di precisione.	55471	30- 6-1937
6- 4-1937	« Montecatini », Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	55484	30- 6-1937
9- 4-1937	Ditta Fratelli Borletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi portatili, orologi da parete, orologi da tavolo, sveglie, orologi per auto, apparecchi di bordo per auto, moto ed avio, tachimetri, contagiri, calibri, comparatori, istrumenti di misura, fornelli a petrolio, campanelli e valvole.	55500	30- 6-1937
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici. (*Vedi anche: classe V, marchi nn.* 55390, 55461, 55462, 55463, 45464, 55465, 55466, 55467, 55468, 55469, 55470, 55471 *e* 55500).		
20- 2-1937	Angelo Malaterra, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, loro parti ed accessori.	55423	30- 6-1937
10- 4-1937	National Carbon Company Inc., a New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per carboni per lampade di macchine cinematografiche da proiezione e per altre lampade e lampade in cui si usano tali carboni.	55440	30- 6-1937
16- 4-1937	Empedocle Casali, a Roma.	Marchio di fabbrica per interruttore elettrico di sicurezza a combinazione.	55444	30- 6-1937
20- 4-1937	Soc. An. Radiar, a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine telegrafiche a tastiera di qualsiasi genere.	55449	30- 6-1937
3- 4-1937	Electric & Musical Industries Limited, a Hayes, Middlesex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per dispositivi a scarica elettronica, esclusi quelli destinati ad uso terapeutico (Gia registrato in Gran Bretagna, al n. 572444).	55480	30- 6-1937
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.** (*Vedi anche: classe V, marchio n.* 55386).		
5- 4-1937	S. A. G. A. (Soc. Acque Gasate & Affini), a Milano.	Marchio di fabbrica per sifoni e bottiglie in genere.	55456	30- 6-1937
26- 3-1937	Società Ceramica Italiana, a Laveno (Lago Maggiore).	Marchio di fabbrica per prodotti ceramici provvisti o non di connessioni con parti metalliche od altri materiali, nonchè prodotti ceramici d'uso sanitario, medicale, domestico, di arredamento, elettrotecnico, edilizio, artistico, chimico e tecnico in genere.	55474	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione. *Vedi anche classe V, marchio n.* 55500).		
20- 3-1937	Ditta Renzoni Gino, a Firenze.	Marchio di fabbrica per caldaie da termosifoni, stufe, apparecchi di riscaldamento, fornelli, cucine, radiatori, elementi ed accessori per detti termosifoni e stufe.	55370	16- 6-1937
10- 4-1937	Stearineria Pontificia G. Belardini & Fgli, a Roma.	Marchio di fabbrica per miscele solide combustibili ed elementi capillari di filato racchiusi in involucro di metallo.	55441	30- 6-1937
6- 4-1937	Leonardo Oxenius & Alfredo Asperti, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubazioni flessibili, raccordi per cucine e fornelli a gas, nastri metallici flessibili ed accessori per fornelli e cucine.	55460	30- 6-1937
5- 4-1937	Spartaco Mamoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade da tavolo, lampade per scrittoio ed altri accessori per l'illuminazione elettrica.	55481	30- 6-1937
		CLASSE X. — Materiali diversi per uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
18- 3-1937	Ditta Porati & Berra, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartine da giuoco per ragazzi.	55363	16- 6-1937
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
5- 3-1937	H. Krüll Società Anonima, a Treviso.	Marchio di fabbrica per scope di saggina, scope di piuma, scopette di saggina.	55375	16- 6-1937
5- 3-1937	H. Krüll Società Anonima, a Treviso.	Marchio di fabbrica per scope di saggina, scope di piuma, scopette di saggina.	55376	16- 6-1937
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria. *Vedi anche classe V, marchio n.* 55368).		
3- 3-1937	Valigieria Angelo Valaguzza, a Sesto S. Giovanni (Milano.	Marchio di fabbrica per valigie ed articoli affini.	55408	23- 6-1937
25- 2-1937	The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cerchioni per ruote di veicoli, costituiti principalmente od interamente di gomma e relative camere d'aria.	55419	24- 6-1937
25- 2-1937	The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cerchioni per ruote di veicoli, costituiti principalmente od interamente di gomma e relative camere d'aria.	55421	30- 6-1937
25- 2-1937	The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cerchioni per ruote di veicoli, costituiti principalmente od interamente di gomma e relative camere d'aria.	55422	30- 6-1937
6- 3-1937	Ditta Carlo Torresini, a Padova.	Marchio di fabbrica per biciclette.	55432	30- 6-1937
16- 2-1937	Ditta Fratelli Varrone, a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	Marchio di fabbrica per biciclette	55473	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
13-2-1937	Ditta Diana & Roz, a Torino.	Marchio di fabbrica per cardati e filati di cotone, di lana, di canapa e di altre fibre tessili naturali, artificiali e miste; coperte di lana e miste.	55353	16-6-1937
26-2-1937	Riccardo Livio & C., Società in accomandita, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana pura e filati misti di aspetto lanoso contenenti lana in misura non inferiore al 50%.	55360	16-6-1937
21-1-1937	Ditta « Manifatture Elvo » a Biella (Vercelli).	Marchio di commercio per maglierie, filati, calze ed affini.	55387	16-6-1937
23-2-1937	Manifattura Cisalpina a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti rayon.	55391	16-6-1937
23-2-1937	Manifattura Cisalpina a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti rayon.	55392	16-6-1937
25-2-1937	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per filato ottenuto da fibre di vetro parallelizzate per tessuti o per altre applicazioni e prodotti che ne derivano.	55397	16-6-1937
23-2-1937	Augusto Biancardi S. A., a Treviglio (Milano).	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta di rayon, di lana, lino od altra fibra tessile, tessuti di lana, cotone, seta, rayon, lino od altra fibra tessile per qualsiasi uso.	55404	23-6-1937
30-3-1937	Ditta D. Hasson & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti tessili in genere.	55451	30-6-1937
6-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, al cotone, alla seta naturale e ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55457	30-6-1937
6-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55458	30-6-1937
6-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, al cotone, alla seta naturale e ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55459	30-6-1937
26-3-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55475	30-6-1937
8-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55492	30-6-1937
8-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55493	30-6-1937
8-4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti al cotone, alla lana, alla seta naturale o ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55494	30-6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
8- 4-1937	De Angeli Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati - Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di cotone e rayon soli o misti alla lana al cotone alla seta naturale e ad altre fibre, stampati, greggi e tinti.	55495	30- 6-1937
		CLASSE XIV — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre class** (*Vedi anche: classe XIII, marchi nn.* 55353 *e* 55387).		
9- 2-1937	Soc. An. Bloch & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze in genere e articoli di maglieria.	55351	16- 6-1937
11- 3-1937	Ditta Manetti Catarzi & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature in genere da uomo, donna, giovanetti e fanciulli; accessori per calzature e simili.	55369	16- 6-1937
5- 3-1937	Renato Chiurli, a Napoli.	Marchio di fabbrica per camicie, magliette, pigiama, vestaglie, colli, mutande pantaloncini ed affini per abbigliamento maschile.	55377	16- 6-1937
23- 2-1937	Francesco Picone, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cappelli.	55394	16- 6-1937
26- 2-1937	Ditta Alfredo Folli, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per oggetti odontoiatrici e di oreficeria.	55402	23- 6-1937
30- 1-1937	Ditta E. Di Forti, a Trieste.	Marchio di commercio per calzature.	55403	23- 6-1937
3- 3-1937	« Fama » S. A. Fabbrica Italiana di Maglierie fini, a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze in genere.	55411	24- 6-1937
22- 2-1937	Giuseppe Pellutié, a Cuneo.	Marchio di fabbrica per stivali di gomma, calzature e sovrascarpe di gomma.	55416	24- 6-1937
13- 4-1937	Calzaturificio Valdarnese, Francesco Barbagli & F., a Montevarchi (Arezzo).	Marchio di fabbrica per calzature in genere da uomo, donna e bambini.	55442	30- 6-1937
22- 4-1937	Domenico Manzelli, a Lido di Roma.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	55446	30- 6-1937
12- 4-1937	G. & G. Kynoch Limited a Keith (Scozia).	Marchio di fabbrica per sciarpe di lana e cravatte.	55485	30- 6-1937
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
23- 2-1937	Luigi Buffetti S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per registri ed altri articoli per uffici.	55393	16- 6-1937
18- 3-1937	Ditta Augusto Bo, Fabbrica Inchiostri Matite F. I. M., a Torino.	Marchio di fabbrica per inchiostri, matite ed articoli di cancelleria.	55427	30- 6-1937
22- 4-1937	Koh-I-Noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, a B-Budweis (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per matite nere, copiative e pastelli, matite a mina mobile, mine nere, pastello e copiative, pastelli colorati da disegno e per magazzini con e senza incassatura di legno, carboncini da disegno, porta-pastelli colorati, matite di ardesia portamine meccanici, portalapis con matite di ricambio, portamine per artisti, portapenne, penne stilografiche e relativi pennini di metalli nobili e ordinari, pennini ordinari, fermagli per portare in tasca delle penne stilografiche, asciuga-penne, scatolette per pennini, calamai, asciu-	54472	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		gatore a mano, gomme di ogni tipo per matita ed inchiostro, nastri ed anelli di gomma, salvapunte di ogni specie, lavagne fattizie di cartone, agende in lavagne fattizie, aprilettere, fermacarte, temperini, compassi, scale di misura, righe, squadre graduate, righe a T, tavolette di disegno, gancetti per ufficio, puntine da disegno, carta da disegno, tele e carte da calcare, carta carbone, tutte carte chimiche per riproduzioni, cassette di colori, vetrine, tavolozze, scodellini per inchiostri di China, scodellini per copiare, pennelli, colori da pittura e da timbri, inchiostri di China di ogni tipo, inchiostri da scrivere e per penne stilografiche.		
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
		(*Vedi anche: classe II, marchio n.* 55372; *classe IV, marchi nn.* 55348 *e* 55349; *classe XIV, marchio n.* 55402).		
5- 1-1937	Eugène Perraudin, Adolphe Beder e Nicole Jeramec consorte di Paul Tscherniakowsky, a Parigi.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici (Già registrato in Francia al n. 262195).	55343	16- 6-1937
17- 2-1937	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft a Laverkusen, I. G. Werk (Germania).	Marchio di fabbrica per medicamenti per uomini ed animali, prodotti chimici per usi di medicina ed igiene, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, stoffe per fasciature, agenti distruttori di animali e piante, disinfettanti, agenti di conservazione per sostanze alimentari.	55357	16- 6-1937
8- 1-1937	Reale Laboratorio Zarri del dott. Pietro Vanzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	55371	16- 6-1937
19- 2-1937	Agostino Marchesini, ad Anzola Emilia (Bologna).	Marchio di fabbrica per un concentrato di lecitina.	55373	16- 6-1937
24- 3-1937	Laboratorio Farmaceutico Dr. F. Galli, a Milano.	Marchio di fabbrica per uno sciroppo per la cura della tosse.	55413	24- 6-1937
19- 2-1937	Soc. An. Istituto Chimico Farmaceutico Fassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico.	55415	24- 6-1937
28- 5-1937	Ettore Girardi, a Villa Cave (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per olio di ricino effervescente.	55420	24- 6-1937
27- 2-1937	Mario Cicionesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	55430	30- 6-1937
12- 2-1937	Galenica Milanese S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere antiasmatica e prodotti medicinali in genere.	55437	30- 6-1937
17- 4-1937	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico.	55445	30- 6-1937
26- 3-1937	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	55476	30- 6-1937
26- 3-1937	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	55477	30- 6-1937
26- 3-1937	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	55478	30- 6-1937
26- 3-1937	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	55479	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
15- 4-1937	Arnaldo Cavalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e sanitari.	55490	30- 6-1937
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
26- 4-1937	Società Anonima Ganni Ltd., a Livorno.	Marchio di fabbrica per ocre coloranti.	55447	30- 6-1937
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
		(*Vedi anche*: *classe II, marchio n.* 55372 - *classe XVIII, marchio n.* 55357).		
13- 4-1937	Nunzio Cassata, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti in creme, liquidi, polveri, solidi e matite per lucidare, colorare, imbiancare, pulire, smacchiare e tingere calzature, sia di pelle che di stoffa, come pure cinture, borsette in genere.	55488	30- 6-1937
9- 1-1937	C.I.C.A.T. Compagnia Italiana Cinghioli e Articoli Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto adesivo, conservativo, lubrificante, impermeabilizzante, emolliente, da applicarsi a cuoi e a tutti i tipi di cinghie, sia per trasmissione che per altro uso, tanto allo stato liquido che semi-liquido e solido.	55344	16- 6-1937
9- 1-1937	C.I.C.A.T. Compagnia Italiana Cinghioli e Articoli Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto adesivo, conservativo, lubrificante, impermeabilizzante, emolliente, da applicarsi a cuoi e a tutti i tipi di cinghie, sia per trasmissione che per altro uso, tanto allo stato liquido che semi-liquido e solido.	55345	16- 6-1937
9- 1-1937	C.I.C.A.T. Compagnia Italiana Cinghioli e Articoli Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto adesivo, conservativo, lubrificante, impermeabilizzante, emolliente, da applicarsi a cuoi e a tutti i tipi di cinghie, sia per trasmissione che per altro uso, tanto allo stato liquido che semi-liquido e solido.	55346	16- 6-1937
23- 2-1937	Paolo Pestalozza, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto disinfettante e deodorante.	55359	16- 6-1937
16- 3-1937	Erich Riess, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici non infiammabili e non tossici per disinfettanti.	55361	16- 6-1937
20- 3-1937	Piero Ginex, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per impermeabilizzare ed introdurre le malte cementizie e simili.	55364	16- 6-1937
26- 2-1937	Guido Fasoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto a base di fluosilicato di bario o di acetoarsenito di rame per la lotta contro le grillotalpe e altri simili insetti del terreno.	55399	16- 6-1937
26- 2-1937	Guido Fasoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto destinato a combattere gli insetti delle piante ed in modo particolare le cocciniglie degli agrumi.	55405	23- 6-1937
5- 3-1937	Roberto Santantonio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per pasta detersiva per le mani, per specchi, metalli ed utensili da cucina.	55431	30- 6-1937
7- 4-1937	Antonio Sansone-Capogrosso, a Roma.	Marchio di fabbrica per insetticida.	55438	30- 6-1937
12- 4-1937	Nunzio Cassata, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti in creme, liquidi, polveri, solidi e matite per lucidare, colorare, imbiancare, pulire, smacchiare e tingere calzature, sia di pelle che in stoffa, come pure cinture e borsette in genere.	55486	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
26- 2-1937	Ditta Alfredo Folli, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per oggetti odontoiatrici e di oreficerie.	55354	16- 6-1937
17- 3-1937	Soc. An. C. Canepa & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per ghiacciaie e frigoriferi.	55362	16- 6-1937
24- 3-1937	Ditta Ronzoni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati speciali per la salute, disinfezione, alimentazione e toeletta del cane.	55365	16- 6-1937
22- 2-1937	Vittorio Mariano e Giuseppe Rey, a Torino.	Marchio di fabbrica per alimento per la crescita e la salute dei conigli.	55380	16- 6-1937
23- 2-1937	Ditta cav. Fernando Gozzi & Figli, a Modena.	Marchio di fabbrica per prodotti dentali e cioè: fili, lastre, capsule, ganci, molle, portamolle, placchette per denti intercambiabili, il tutto in metallo inossidabile, saldature per detto, sussioni, amalgame, cementi, paste da impronte, cere, caucciù, guttaperca, cucchiai porta impronte in genere, presse per trafilare corone, gessi speciali, mole abrasive.	55389	16- 6-1937
2- 4-1937	S. A. Nastrificio Giuseppina Bolis, in liquidazione a Ponte S. Pietro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per nastri e treccie sia per uso comune che per elettrotecnica, stringhe e simili.	55453	30- 6-1937
6- 4-1937	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per resine sintetiche.	55483	30- 6-1937
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.		
12- 4-1937	Ditta De Ry di Ettore Tavazza, a Milano.	Marchio di fabbrica per composto di gomma greggia - carbonato di magnesia - barite e materia colorante.	55487	30- 6-1937
2- 3-1937	N. V. Philiphs' Gloeilampenfabrieken ad Eindhoven (Paesi Bassi).	Marchio di fabbrica per impianti elettrici; dispositivi di illuminazione, specialmente lampade elettriche; dispositivi di telefotografia e televisione; dispositivi di telegrafia e telefonia con e senza filo, specialmente apparecchi ricevitori; tubi di scarica in generale, specialmente valvole per radioapparecchi; raddrizzatori; apparecchi e dispositivi elettrotecnici ed elettromedicali, specialmente apparecchi per irradiazione di luce ultravioletta; dispositivi e strumenti di radiologia, radioscopia e radiografia, specialmente apparecchi, dispositivi e strumenti per l'esame con raggi X; strumenti di fisica; dispositivi per la registrazione, riproduzione e amplificazione del suono, specialmente macchine parlanti e fonografi; dispositivi e apparecchi per la ripresa e riproduzione di immagini fisse e mobili, eventualmente combinati con dispositivi per la registrazione, riproduzione e amplificazione del suono; apparecchi e preparati fotografici ed apparecchi e materiali da sviluppare, fissare, copiare, essiccare e conservare pellicole fotografiche; oggetti costruiti interamente o in parte di vetro, specialmente bulbi, guarniture e riflettori, e parti di tutti gli articoli detti; sostanze artificiali ed apparecchi ed attrezzi, fabbricati a base di queste sostanze, per applicazioni dome-	55424	30- 6-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		stiche ed industriali, specialmente resine artificiali mescolate o no con sostanze di carica; prodotti chimici per scopi industriali e scientifici.		
16- 3-1937	Società Cementifera Italiana, a Casale Monferrato.	Marchio di fabbrica per materiali e manufatti di cemento-amianto per costruzioni edilizie, coperture, rivestimenti, condutture e costruzioni stradali; lastre piane, profilate ed ondulate e coprigiunti di cemento-amianto; cappe, camini e canne fumarie di cemento-amianto; tubi di cemento-amianto per condutture di qualunque genere e relativi gomiti, raccordi, giunti e pezzi accessori; recipienti e serbatoi di cemento-amianto; condutture, isolatori ed elementi di cemento-amianto per linee, impianti ed apparecchi elettrici; oggetti di cemento-amianto per uso domestico e per scopi decorativi.	55425	30- 6-1937
13- 4-1937	Salubra A G. a Basilea (Svizzera).	Marchio di fabbrica per tappezzerie ed altri rivestimenti di parete; prodotti della fabbricazione di carta, materie prime e semilavorate, articoli di carta, cartoncino e cartone; tappeti, stuoie, linoleo, materiale per tappezzeria e decorazione interna; colori, coloranti, vernici, lacche, adesivi, colla di farina, saponi, agenti e utensili detersivi e di pulitura; materiali ed arredamenti di vetrine; mezzi di imballaggio; materiali da costruzione.	55489	30- 6-1937

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV.

(3846) *Il direttore:* A. ZENGARINI.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « L. Luzzatti », con sede in Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1937, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca mutua popolare « L. Luzzatti » con sede in Ascoli Piceno;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 giugno 1937, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Banca;

Considerato che i membri del Comitato di sorveglianza signori cav. rag. Mario Montozzi, cav. rag. Agostino Agostini e cav. uff. Alfredo Salvi hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Tommasini avv. Domenico, Viglione avv. Tommaso e Luciani avv. Filippo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « L. Luzzatti » con sede in Ascoli Piceno, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Agostini, cav. uff. Alfredo Salvi e cav. rag. Mario Montozzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4004)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza mento del personale per i Servizi tecnici speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo A).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o istituti superiori equiparati del Regno.

Quando il numero dei concorrenti muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria sia superiore almeno al triplo di quello dei posti messi a concorso, è data facoltà al Ministro per l'Africa Italiana di escludere, con suo provvedimento, dal partecipare al concorso, i concorrenti non muniti del predetto diploma di laurea.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi colonia e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presento decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'Estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice Segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o da uno dei due vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero o di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Coltivazione delle miniere.

Prova orale:

Materie che formano oggetto delle prove scritte.
Preparazione dei minerali.
Geologia e paleontologia - Mineralogia - Giacimenti minerari e ricerche geofisiche - Metallurgia - Elettrotecnica - Macchine termiche e idrauliche.
Legislazione mineraria vigente nel Regno e nelle Colonie.
Lingua francese.
Nozioni di statistica.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua facoltativa che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che i tre quarti dei posti saranno conferiti ai candidati risultanti idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

b) che agli invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. ed ai minorati per la causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

c) che agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito e in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra e per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e successive estensioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ingegnere minerario in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ingegneri minerari in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di ingegnere minerario in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lordo da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di ingegnere minerario in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli ingegneri minerari in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli ingegneri minerari in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di ingegnere minerario di 3ª classe e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del Direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

d) di due docenti ordinari di Università o di istituti equiparati, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: Di Revel. — *Il Ministro per l'Africa italiana:* Lessona.

(4006)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 144 posti di ufficiale giudiziario di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Visto il testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, sull'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, ed il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, che apporta modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla iscrizione al P.N.F. dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo ai benefici a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O.;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, relativo alla estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a 144 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 30.

Il limite massimo di età è invece portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare, o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età è poi portato ad anni 39 per i decorati al valore militare e per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista.

I tre limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali, in possesso degli altri requisiti prescritti, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio nel personale civile non di ruolo dell'Amministrazione statale, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato;

b) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) essere iscritto al P.N.F., salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) essere provvisto del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso ai sensi della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e regolamento 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) fotografia del candidato su fondo bianco, a mezzo busto, vidimata da un Regio notaio;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

h) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata. Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico. I titoli esteri devono essere riconosciuti dalle autorità scolastiche italiane.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

i) copia del decreto presidenziale di autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso presso un ufficiale giudiziario, nonchè certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario, presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'ininterrotto servizio e la durata del medesimo;

l) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valore militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al P.N.F dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle Finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valore militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P. N. F e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare. nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Gli esami scritti si svolgeranno nel luogo e nel giorno che verranno fissati con successivo decreto. Gli esami di concorso verteranno:

1° in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2° in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio degli ufficiali giudiziari);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riflette il servizio degli ufficiali giudiziari);

d) codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari e nozioni elementari di ordinamento corporativo.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardanti le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell ord.ne di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 9.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(4017)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 100 posti di volontario usciere nel ruolo del personale degli uscieri giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, che apporta modifiche al testo organico suddetto;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, sugli ex combattenti;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, e il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542, sull'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sugli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, riguardante gli invalidi della causa nazionale;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, riguardante gli orfani e gli altri congiunti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo alla iscrizione al P. N. F. dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo ai benefici a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O.;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, relativo alla estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a 100 posti di volontario usciere nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari del Regno (personale subalterno).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 40 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-18, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i decorati al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I due limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e siano inoltre iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali, in possesso degli altri requisiti prescritti, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio nel personale civile non di ruolo dell'Amministrazione statale, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato;

b) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

d) avere compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore.

L'aspirante deve essere provvisto del relativo titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6 diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia deve essere presentata entro le ore di ufficio al Procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, improrogabilmente entro i termini di cui nel precedente articolo:

Obbligatori:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, e legalizzato come sopra, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o, se del caso, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi, su carta da L. 4 con firma personale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e contenente la data di iscrizione.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del suddetto certificato non è obbligatoria ma facoltativa;

d) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da L. 4 e vidimati dal Prefetto;

e) certificato medico (carta da L. 4) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da L. 12, legalizzato dal Procuratore del Re e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171, dell'allegato *A* (parte III) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Facoltativi:

h) certificato del cancelliere col visto di conferma del capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio, attestante che il candidato sia stato, previa autorizzazione ministeriale, incaricato della pulizia e custodia dei locali di ufficio giudiziario da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando, nonchè il mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) trattandosi di mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, ovvero il brevetto di concessione di medaglia al valore militare o della croce di guerra o della Marcia su Roma.

Detti documenti devono essere allegati alla domanda nel solo caso in cui l'aspirante voglia avvalersi del diritto di precedenza assoluta stabilita dall'art. 165, n. 3, del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

In detta ipotesi si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, ma è necessario che sia documentata la buona condotta e il lodevole servizio;

i) tutti quei documenti comprovanti, se del caso, il possesso di titoli di preferenza ai sensi del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e cioè:

1° che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare;

2° che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3° che sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4° che sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° che sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° che sia figlio d'invalido di guerra o per la causa fascista;

7° che abbia prestato servizio militare come combattente oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9° che sia ufficiale di complemento;

10° che sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° che presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12° che abbia prestato servizio nell'Esercito o in Corpi armati ovvero sia figlio d'impiegato dello Stato.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 7.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4018)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.